

no materialmente versati all' Istituto all'atto del frazionamento e che il debito in tal modo risultante a carico della detta Società venga portato in aumento della corrispondente quota di mutuo originario e ammortizzato dalla medesima mutuataria o dai suoi aventi causa, contemporaneamente e alle stesse condizioni della detta quota di mutuo - e ciò a condizione che la Soc. Co. Ge. Tu. Co. consenta l'iscrizione della relativa ipoteca di garanzia;

4) - a riconoscere i singoli compiuti di delle porzioni di immobile - e relative ragioni condominiali - rimaste ipotecate a favore dell' Istituto quali accollatari delle quote di mutuo e relativa ipoteca, così come risulteranno in dipendenza di quanto ai comma 2 e 3;

5) - a procedere alla identificazione e alla descrizione delle porzioni di immobile da liberarsi dall' ipoteca e di quelle, relativamente alle quali il mutuo e l' ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionato e ripartita, stabilendo l'importo delle quote che dovranno